

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE E SALONI DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle sale e dei saloni di rappresentanza del Consiglio regionale del Veneto e stabilisce criteri, modalità e condizioni per la concessione in uso.
2. Le sale di rappresentanza presenti di cui al comma 1 sono quelle ove normalmente si riuniscono gli organi del Consiglio regionale e sono:
 - a) Aula consiliare;
 - b) sala Giunta;
 - c) sala del Leone;
 - d) sala Cuoi;
 - e) sala Canal Grande;
 - f) sala Legni.
3. I saloni di rappresentanza sono queglii spazi ove normalmente si effettuano cerimonie, inaugurazioni e allestimenti di mostre, incontri con delegazioni e sono:
 - a) salone degli Stemmi;
 - b) salone Canova;
 - c) salone degli Specchi;
 - d) salone della Presidenza;
 - e) salone delle Vicepresidenze.
4. Per tutte le attività che si svolgono nei saloni di cui al comma 3 è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO II

Aula consiliare

ART. 2

Utilizzazione

1. L'Aula consiliare è riservata allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, per le audizioni e le sedute congiunte delle Commissioni consiliari.
2. In via del tutto eccezionale l'Aula consiliare può essere utilizzata per iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate dalla Presidenza o dall'Ufficio di presidenza.
3. E' fatto divieto di accedere all'Aula consiliare durante le sedute di Consiglio regionale a tutto il personale non autorizzato ed estraneo al Consiglio regionale.
4. La Segreteria generale, su richiesta della Giunta regionale, potrà accogliere la richiesta di accesso da parte di dirigenti di supporto agli Assessori per gli argomenti in trattazione.

5. E' fatto divieto di introdurre in Aula consiliare ogni tipo di materiale non autorizzato preventivamente dalla Presidenza.

ART. 3 Eccezioni

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, in via eccezionale e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, l'Aula consiliare può ospitare a titolo gratuito riunioni straordinarie a contenuto scientifico oppure riunioni di altri organismi istituzionali, governativi, ecclesiastici e di vertice della magistratura.

CAPO III Sale riservate alle riunioni delle Commissioni consiliari e degli altri organi consiliari

ART. 4 Utilizzazione

1. Le sale di cui all'articolo 1, comma 2 sono riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.

2. La sala Giunta è riservata esclusivamente ai membri della Giunta regionale del Veneto in occasione delle sedute del Consiglio regionale.

3. Nei giorni in cui il Consiglio regionale non è convocato la sala Giunta può essere utilizzata per le riunioni delle Commissioni consiliari, delle strutture organizzative del Consiglio regionale o quale sala di supporto in occasione di manifestazioni in sede.

4. La sala Cuoi è riservata per manifestazioni, incontri, seminari, presentazioni, conferenze stampa con la presenza di pubblico esterno fino ad un numero massimo di 48 unità.

5. Le sale riunioni, durante le sedute di Consiglio, possono essere utilizzate dagli Assessori per riunioni e/o video-conferenze previa richiesta che deve pervenire almeno 24 ore prima della data di utilizzo alla Segreteria generale.

6. L'utilizzo delle sale è regolamentato dalla Istruzione Operativa 10 del Sistema di Gestione della Qualità del Consiglio regionale del Veneto.

7. Le sale non possono essere utilizzate, di norma, nei giorni festivi e prefestivi se non per iniziative straordinarie promosse esclusivamente dal Consiglio regionale ed autorizzate dal Segretario generale

ART. 5 Autorizzazioni

1. L'uso della sala Cuoi è autorizzato dall'Ufficio di presidenza mentre per tutte le altre sale spetta alla Segreteria generale la relativa autorizzazione in base alle esigenze dei richiedenti.

ART. 6
Intitolazione

1. L'intitolazione di una sala o di un salone della sede istituzionale del Consiglio regionale del Veneto viene decisa dall'Ufficio di presidenza, in considerazione della relazione del soggetto con l'istituzione regionale.

ART. 7
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dall'approvazione dell'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 73 del 22 novembre 2016.

2. Il presente disciplinare annulla e sostituisce qualsiasi atto precedentemente emanato.